

**Ordinanza  
sull'assicurazione obbligatoria contro  
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza  
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)**

**Modifica del...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983<sup>1</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se l'assicurato ha esercitato da ultimo un'occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno durante il quale l'assicurato è totalmente disoccupato e per il quale ha adempiuto le prescrizioni di controllo.

*Art. 6 cpv. 1-1<sup>ter</sup> e 3*

<sup>1</sup> Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni.

<sup>1bis</sup> Gli assicurati di cui al capoverso 1 che, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo, si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa di cui al capoverso 1.

<sup>1ter</sup> Gli assicurati di cui al capoverso 1 che non hanno ancora compiuto 30 anni possono partecipare a un periodo di pratica professionale secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio per la fascia di età in questione supera in Svizzera il 3,3 per cento.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 6a*            Periodo di attesa generale  
(art. 18 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> LADI)

<sup>1</sup> Il periodo di attesa generale dev'essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

<sup>2</sup> Il periodo di attesa generale non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera i 36 000 franchi all'anno.

<sup>3</sup> Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 franchi e 60 000 franchi all'anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale.

*Art. 10b*            Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale  
(art. 11a cpv. 3 LADI)

Gli importi destinati alla previdenza professionale sono dedotti dalle prestazioni volontarie da considerare secondo l'articolo 11a capoverso 2 LADI sino a concorrenza dell'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

*Art. 16*

*Abrogato*

*Art. 23 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> I dati di controllo sono registrati nel modulo «Indicazioni della persona assicurata».

<sup>3</sup> Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l'assicurato, il servizio competente compila il modulo «Indicazioni della persona assicurata». Vi indica il nome della cassa scelta dall'assicurato (art. 19 cpv. 3).

<sup>4</sup> Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l'assicurato disponga del modulo «Indicazioni della persona assicurata».

<sup>1</sup> SR 837.02

<sup>2</sup> RS 831.10

**Art. 26** Ricerche personali di lavoro dell'assicurato  
(art. 40 e 43 LPG, 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI)

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>2</sup> L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il decimo giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Il servizio competente lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione.

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

**Art. 28 cpv. 2**

*Concerne soltanto il testo francese*

**Art. 29 cpv. 1 lett. d,e nonché cpv. 2 lett. a,c**

<sup>1</sup> Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un'interruzione di almeno sei mesi, l'assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

- d. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
- e. gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.

<sup>2</sup> Al fine di far valere il suo diritto all'indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l'assicurato presenta alla cassa:

- a. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
- c. gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.

**Art. 33 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup> Un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni secondo l'articolo 22 capoverso 2 LADI è dato qualora l'assicurato abbia un obbligo di mantenimento secondo l'articolo 277 del Codice civile svizzero<sup>3</sup>. Per il resto è applicabile l'articolo 68 capoverso 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Sono prese in considerazione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le rendite di invalidità:

- a. dell'assicurazione invalidità;
- b. dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- c. dell'assicurazione militare;
- d. della previdenza professionale;
- e. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea;
- f. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'AELS, Norvegia, Islanda o Liechtenstein.

**Art. 35 cpv. 1**

<sup>1</sup> La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 59c<sup>bis</sup> capoverso 1 LADI.

**Art. 37 cpv. 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup>** *Rimando tra parentesi* (art. 23 cpv. 1 LADI)

<sup>3bis</sup> Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo però in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente.

<sup>3ter</sup> *Abrogato*

**Art. 40** Limite minimo del guadagno assicurato  
(art. 23 cpv. 1 LADI)

<sup>1</sup> Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 800 franchi. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

**Art. 41 cpv. 1 lett. a e b**

<sup>1</sup> Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo aver concluso una formazione professionale di base valgono le seguenti quote globali:

- a. 153 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello terziario (titolo di scuola universitaria, di formazione professionale superiore o di formazione equivalente);
- b. 127 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello secondario II (titolo di formazione professionale di base);

**Art. 41b** Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi all'età che dà diritto alla rendita AVS  
(art. 27 cpv. 3 LADI)

<sup>1</sup> L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

<sup>3</sup> RS 210

<sup>4</sup> RS 0.831.109.268.1

<sup>2</sup> Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Il termine quadro per la riscossione della prestazione non è prolungato se, durante il medesimo, l'assicurato ha acquisito un periodo di contribuzione sufficiente per l'apertura di un nuovo termine quadro.

<sup>3</sup> Se dopo aver esaurito il diritto all'indennità l'assicurato adempie i presupposti per l'apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro.

*Art. 41c*

*Abrogato*

*Art. 42*           Diritto all'indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea  
(art. 28 LADI)

<sup>1</sup> L'assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all'indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all'URC entro una settimana dall'inizio della medesima.

<sup>2</sup> L'assicurato, se annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e se non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata», perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l'annuncio.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 45*           Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione  
(art. 30 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup> LADI)

<sup>1</sup> Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo:

- a. la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione;
- b. l'atto o l'omissione per cui è stata decisa.

<sup>2</sup> La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso.

<sup>3</sup> La sospensione è di:

- a. 1-15 giorni in caso di colpa lieve;
- b. 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave;
- c. 31-60 giorni in caso di colpa grave.

<sup>4</sup> Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo:

- a. ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure
- b. ha rifiutato un'occupazione adeguata.

<sup>5</sup> Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi cinque anni.

*Art. 51a cpv. 4*

<sup>4</sup> Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro.

*Art. 57*           Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario  
(art. 34 cpv. 3 LADI)

Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio dei dodici ultimi mesi, l'indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.

*Art. 58*           Termine di preannuncio  
(art. 36 cpv. 1 LADI)

<sup>1</sup> Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise ed imprevedibili.

<sup>2</sup> Il lavoro ridotto può essere preannunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un'azienda le possibilità di lavoro dipendano dall'entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per scritto.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 è altresì applicabile se il datore di lavoro non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.

<sup>4</sup> Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro ridotto nel termine prescritto senza motivo scusabile, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per il preannuncio

<sup>5</sup> In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 capoversi 1 e 2.

*Art. 75a*          Stesso rapporto di lavoro  
(art. 52 cpv. 1 LADI)

È considerato stesso rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1 LADI anche un rapporto di lavoro che, entro un anno:

- a. è ripreso dalle due parti; oppure
- b. continua dopo una disdetta causata da una modifica del contratto.

*Art. 77 cpv. 1 lett. c nonché cpv. 5*

<sup>1</sup> L'assicurato che pretende un'indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

c. *Abrogato*

<sup>5</sup> Nel caso dell'articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo aver preso atto che il termine per il versamento dell'anticipazione delle spese secondo l'articolo 169 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>5</sup> sulla esecuzione e sul fallimento è trascorso infruttuoso.

*Art. 81a cpv. 3*

<sup>3</sup> L'ufficio di compensazione valuta i dati di cui al capoverso 1. Utilizza i risultati della valutazione per ottimizzare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. A tal fine tiene conto in particolare dei bisogni delle persone in cerca d'impiego la cui reintegrazione professionale nel mercato del lavoro risulta difficile.

*Art. 81c*

*Abrogato*

*Art. 81d* Sussidi del servizio competente agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c LADI)

<sup>1</sup> Il servizio competente concede sussidi agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro mediante decisione o convenzione sulle prestazioni. Può vincolare l'assegnazione di sussidi a oneri.

<sup>2</sup> La decisione o la convenzione sulle prestazioni menziona almeno le basi legali, il tipo e l'importo del sussidio, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato e i destinatari.

<sup>3</sup> Se i sussidi sono concessi mediante convenzione sulle prestazioni, quest'ultima indica anche il servizio competente, l'organizzatore del provvedimento, i diritti e i doveri delle parti, gli obiettivi e gli indicatori, le modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire in caso di controversie.

*Art. 82* Partecipazione a provvedimenti da parte di persone non aventi diritto all'indennità dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 59d cpv. 1 LADI)

L'assicurato che ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione non può partecipare a un provvedimento di formazione o di occupazione ai sensi dell'articolo 59d capoverso 1 LADI nei due anni che seguono la conclusione del suo termine quadro per la riscossione della prestazione.

*Art. 85* Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione (art. 59c<sup>bis</sup> cpv. 3 LADI)

<sup>1</sup> Il partecipante al provvedimento di formazione o di occupazione deve consegnare alla cassa le fatture per le spese, corredandole di un'attestazione nella quale la direzione del provvedimento certifica la necessità dell'acquisto.

<sup>2</sup> Come spese di viaggio, il servizio cantonale accorda all'assicurato, tenendo conto della durata del provvedimento, un importo corrispondente al costo dei biglietti o degli abbonamenti di seconda classe per i mezzi di trasporto pubblici all'interno del Paese. Eccezionalmente, l'assicurato riceve l'equivalente delle spese comprovate cagionate dall'utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l'utilizzazione di questo non può essere ragionevolmente pretesa. Il servizio cantonale stabilisce il contributo spettante all'assicurato per le spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione o di occupazione.

<sup>3</sup> Il DFE stabilisce:

- a. i contributi alle spese di vitto ed alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione o di occupazione;
- b. gli importi versati in caso di utilizzazione di veicoli privati
- c. le spese massime computabili per i diversi tipi di provvedimento.

*Art. 85a* *Rimando tra parentesi* (art. 59c<sup>bis</sup> cpv. 2 LADI)

*Art. 86* *Rimando tra parentesi* (art. 59c<sup>bis</sup> cpv. 3 LADI)

*Art. 87* Attestazione dell'organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione (art. 59c<sup>bis</sup> cpv. 2 e 3 LADI)

<sup>1</sup> L'organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventuali assenze.

*Art. 88* *Rimando tra parentesi* (art. 59c<sup>bis</sup> cpv. 2 LADI)

<sup>5</sup> RS 281.1

*Art. 90 cpv. 1 lett. c, e*

<sup>1</sup> Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

- c. ha precedenti professionali insufficienti;
- e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata e prolungata disoccupazione.

*Art. 90a cpv. 3 e 5*

<sup>3</sup> Il salario è calcolato in base al salario dell'ultimo anno della formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Se l'assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l'uso locale nel ramo economico interessato.

<sup>5</sup> Per l'assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l'inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l'assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l'assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all'articolo 8 LADI, il giorno successivo l'assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.

*Art. 91*                    Regione di domicilio  
(art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)

Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

- a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
- b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre.

*Art. 94*                    Perdite finanziarie rispetto all'ultima attività  
(art. 68 cpv. 3 LADI)

L'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:

- a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
- b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.

*Art. 95c*                  Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliera  
(art. 71b cpv. 2 LADI)

<sup>1</sup> La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d'esercizio.

<sup>2</sup> Il servizio cantonale esamina se sono adempiute le condizioni che danno diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 71b capoverso 1 lettere a-c LADI e le condizioni di cui all'articolo 95b capoverso 1 lettere a-b e sottopone i documenti presentati ad un esame formale. L'esame dev'essere effettuato entro quattro settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiuti, il servizio cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale.

<sup>3</sup> L'organizzazione di fideiussione competente decide entro quattro settimane dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale.

<sup>4</sup> Se è concessa una fideiussione in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>6</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, il fondo di compensazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a beneficio dell'organizzazione di fideiussione. Il servizio cantonale emana una decisione concernente l'importo garantito dal fondo di compensazione.

*Art. 95d cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliera e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l'assicurato all'organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l'assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all'organizzazione di fideiussione.

<sup>3</sup> L'assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all'organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.

*Art. 95e cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Il termine quadro prolungato secondo l'articolo 71d capoverso 2 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l'assicurato che ha esaurito il suo diritto all'indennità adempie i presupposti per l'apertura del medesimo.

<sup>6</sup> RS 951.25

Art. 96 e art. 96a

Abrogati

Art. 97 Rimando tra parentesi (Art. 59c<sup>bis</sup> cpv. 2 LADI)

Art. 97a Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale (art. 64b cpv. 2 LADI)

Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell'indennità giornaliera lorda per il periodo di pratica professionale o del contributo mensile di cui all'articolo 98, ma al minimo 500 franchi al mese. In caso di lavoro a tempo parziale, l'importo minimo è ridotto proporzionalmente. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell'assicurato effettua un conteggio a destinazione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.

Art. 97b Semestri di motivazione  
(art. 59c<sup>bis</sup> cpv. 2, 59d, 64a cpv. 1 lett. c e 5 LADI)

Le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 400 franchi.

Art. 98 Periodo di pratica professionale  
(art. 64a cpv. 1 lett. b LADI)

Gli assicurati di cui all'articolo 6 capoverso 1<sup>ter</sup> che partecipano a un periodo di pratica professionale hanno diritto a un contributo corrispondente all'indennità giornaliera minima di cui all'articolo 81b durante il periodo di attesa.

Art. 102c

Abrogato

Art. 105 cpv. 2

<sup>2</sup> Abrogato

## Capitolo 2 *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 119 cpv. 1 lett. c

<sup>1</sup> La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all'indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo dell'azienda, se il luogo di lavoro si trova all'estero;

Art. 119c cpv. 2

Abrogato

Art. 124 Versamento dell'arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi  
(art. 94 cpv. 3 LADI)

<sup>1</sup> L'organismo che effettua un anticipo deve far valere il suo diritto presso la cassa di disoccupazione competente al momento del versamento dell'anticipo.

<sup>2</sup> Sono considerati anticipi:

- a. le prestazioni volontarie, nella misura in cui l'assicurato sia tenuto a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato all'organismo che gli ha concesso l'anticipo;
- b. le prestazioni versate per legge o in virtù di un contratto, nella misura in cui il diritto alla restituzione, in caso di pagamento dell'arretrato, risulti chiaramente dalla legge o dal contratto.

Art. 127

Abrogato

Art. 130a Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

La presente modifica entra in vigore il .....

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 130a)

**Modifica del diritto vigente**

L'O-COLSTA del 1° novembre 2006 <sup>7</sup> è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> I servizi seguenti sono collegati al sistema d'informazione:  
g. gli organi dell'assistenza sociale.

*Allegato*

<sup>7</sup> RS 823.114

Abbreviazioni:

Allegato  
(art. 5 e 6)

SECO	Segreteria di Stato dell'economia	1	Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
SC	Servizi cantonali	2	Ufficio centrale di compensazione (UCC)
URC	Uffici regionali di collocamento	3	Sistemi di pagamento delle casse di disoccupazione (SPAD)
LPML	Servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro	T	Totalità
CD	Casse di disoccupazione	C	Casi di propria competenza
<b>AS</b>	<b>Assistenza sociale</b>		

	Scambio di dati con altri sistemi	Accesso					
		SECO	SC	URC	LPML	CD	<b>AS</b>
<b>Persone in cerca d'impiego</b>							
<i>Dati personali</i>							
Cognome, nome e indirizzo	2, 3	T	C	C	C	C	<b>C</b>
Numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail	3	T	C	C	C		<b>C</b>
Data di nascita	2, 3	T	C	C	C	C	<b>C</b>
Stato civile	2, 3	T	C	C	C	C	<b>C</b>
Cittadinanza	2, 3	T	C	C	C	C	
Numero AHV/numero d'assicurazione sociale	2, 3	T	C	C	C	C	<b>C</b>
Sesso	2, 3	T	C	C	C	C	<b>C</b>
Statuto e permesso di dimora		T	C	C	C	C	<b>C</b>
Statuto e situazione professionali		T	C	C	C	C	<b>C</b>
Qualifiche professionali, capacità ed esperienze		T	C	C	C		<b>C</b>
Conoscenze linguistiche		T	C	C	C		<b>C</b>



Mobilità, licenza di condurre		T	C	C	C		<b>C</b>
Ultimo datore di lavoro e settore economico		T	C	C	C		
Curriculum vitae		T	C	C	C		<b>C</b>
			C	C	C		
<i>Dati dell'assicurazione</i>			C	C	C		
Numero personale	3	T	C	C	C	C	<b>C</b>
Data e luogo dell'iscrizione	3	T	C	C	C	C	<b>C</b>
Data e motivo del ritiro		T	C	C	C	C	<b>C</b>
Date dei colloqui di controllo e di consulenza		T	C	C	C	C	
Verbali dei colloqui di consulenza		T	C	C	C		
Genere ed entità dell'attività desiderata (disponibilità)	3	T	C	C	C	C	<b>C</b>
Regione di lavoro		T	C	C	C		<b>C</b>
Autorità e persone competenti		T	C	C	C	C	<b>C</b>
Assegnazioni		T	C	C	C		<b>C</b>
Nuovo Cantone di lavoro, settore economico e professione trovata		T	C	C	C		
Data di inizio del nuovo lavoro		T	C	C	C		
Informazioni sul motivo, l'inizio e la durata delle sanzioni	3	T	C	C	C	C	
Genere, durata, luogo di svolgimento e costi di un provvedimento inerente al mercato del lavoro	3	T	C	C	C	C	<b>C</b>
Genere, durata e ammontare del guadagno intermedio; coordinate del datore di lavoro	3	T	C	C	C	C	
Diritto alle prestazioni dell'assicurazione (inizio, durata e ammontare delle prestazioni)	3	T	C	C	C	C	
Ricerche di lavoro		T	C	C	C		<b>C</b>
Fine delle assegnazioni		T	C	C	C		<b>C</b>
(...)							

